



COMUNE DI VILLAR PEROSA
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza della Libertà n° 1 – C.A.P. 10069 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0121/51001 – 0121/514320 FAX 0121/515322
E-MAIL vigili@comune.villarperosa.to.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Ord. n° 14/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Prescrizioni alla popolazione per la tutela della salute pubblica - obbligo utilizzo mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca all'interno dei locali delle attività commerciali site in Villar Perosa.

IL SINDACO

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

VISTA l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 dello 03.02.2020;

VISTO:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi sul territorio nazionale notificati all'O.M.S.

RITENUTO pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata;

PRESO ATTO che, alla luce delle notizie apparse sui principali quotidiani nazionali, è diffusa l'idea nella comunità scientifica che l'utilizzo delle mascherine da parte della popolazione risulti utile ai fini della limitazione delle possibilità di contagio;

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre, in via precauzionale, l'obbligo di indossare la mascherina o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n°39 del 06/04/2020 e n°43 del 13/04/2020 nei quali si raccomanda che nelle attività commerciali i clienti possano accedervi se dotati di mascherine.

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in tutto il territorio comunale, dalla data odierna e sino a revoca della presente si applicano le seguenti misure specifiche:

Ogniqualevolta ci si rechi all'interno dei locali delle attività commerciali vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente se possibile ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve sempre essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, D.lgs 267/2000

I trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dal codice penale sia per la fattispecie direttamente derivante dall'inosservanza al provvedimento emanato che per i diversi e più gravi reati che derivino;

Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,

Villar Perosa, 20.04.2020



IL/SINDACO
VENTRE Dott. Marco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ventre", written over the printed name of the Mayor.